

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI MALTA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, nel loro fermo desiderio di intensificare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Stati ed i loro Popoli attraverso la instaurazione di una più stretta collaborazione economica, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti coopereranno nello sviluppo dei loro Paesi e a questo fine si estenderanno reciprocamente, nei limiti in cui la loro legislazione e le loro risorse lo permettono, aiuti ed agevolazioni in campo economico, nella misura necessaria e possibile.

Sulla base e nel quadro di questo Accordo, le Parti Contraenti potranno concludere intese concernenti singoli progetti di cooperazione.

Articolo 2

Nel caso in cui intese concernenti singoli progetti di cooperazione siano state concluse in base all'articolo 1, ciascuna Parte Contraente concederà ai propri cittadini e Società, su loro richiesta, il permesso di investire e di trasferire a tal fine capitali, proprietà, diritti ed interessi nell'altro Paese. Ciascuna Parte Contraente concederà ai propri cittadini e Società, su loro richiesta, l'autorizzazione a fornire merci con pagamenti dilazionati alle imprese pubbliche e private dell'altro Paese, in conformità della legislazione in vigore nel Paese concedente l'autorizzazione.

I crediti derivanti da dette forniture beneficeranno delle garanzie previste dalla legislazione in vigore in ciascuno dei due Paesi e nei limiti consentiti da tale legislazione. Il Paese destinatario delle forniture si impegna ad autorizzare il trasferimento in valuta convertibile di ciascuna rata di pagamento, alle singole scadenze, dovuta al creditore dell'altro Paese.

Articolo 3

I cittadini e le Società di una Parte Contraente, che abbiano effettuato investimenti, in valuta convertibile, destinati alla creazione o all'ampliamento di imprese aventi per oggetto la produzione di beni e servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno ritrasferire, in valuta convertibile, senza alcuna limitazione o remora, i dividendi e gli utili realizzati, i capitali derivanti da successive estensioni dell'impresa originaria, nonché i redditi relativi a retribuzioni o altri proventi derivanti da attività professionali, connessi con investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per gli investimenti che siano effettuati mediante apporto di macchinari impiegati nelle imprese di cui al precedente comma, il trasferimento delle somme derivanti da disinvestimenti sarà concesso, in valuta convertibile, trascorsi due anni dalla data dell'investimento stesso.

Articolo 4

Gli investimenti dei cittadini e delle Società di ciascuna delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure i relativi utili, non potranno essere espropriati se non nel caso di pubblica utilità e solo contro il versamento di un'indennità pari al valore delle proprietà espropriate. Tale indennità dovrà essere versata senza ritardo e sarà immediatamente trasferibile in valuta convertibile senza alcuna limitazione.

Articolo 5

Agli investimenti dei cittadini e delle Società di una Parte Contraente saranno assicurate nel territorio della altra Parte condizioni non meno favorevoli di quelle applicate a cittadini e Società di qualsiasi altro paese terzo, fatta eccezione dei benefici derivanti dagli accordi che stabiliscano unioni doganali, dalla partecipazione ad aree valutarie o ad accordi contro le doppie imposizioni.

Articolo 6

Le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno composte attraverso le vie diplomatiche. Qualora non venisse raggiunta un'intesa, la controversia sarà sottoposta alla decisione di un collegio arbitrale. Detto collegio sarà composto di tre membri, due di essi saranno designati rispettivamente dall'una e dall'altra Parte, il terzo sarà scelto dai primi due tra i cittadini di uno Stato estraneo alla controversia.

In caso di mancato accordo tra i due membri, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e, nel caso in cui questi fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti o fosse comunque impedito, al Vice Presidente della Corte stessa.

Articolo 7

Il presente Accordo sarà applicabile non appena ciascuna delle Parti Contraenti avrà notificato all'altra l'adempimento delle disposizioni del proprio ordinamento per la conclusione e l'entrata in vigore del presente Accordo.

Esso potrà essere denunciato da ciascuna delle due Parti con un preavviso di sei mesi.

I contratti già conclusi e le garanzie già fornite nel quadro del presente Accordo rimarranno validi anche dopo la cessazione della validità dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO a Valletta il ventotto luglio millenovecentosessantasette, in due originali, in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DI MALTA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

(n.b. i testi degli accordi sono puramente indicativi e possono contenere refusi. Per riferimenti certi, l'utente è pregato di consultare la relativa copia delle Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)